

TI_GERICHTE 50.2005.27 vom 3. November 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-11-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_50.2005.27

FR: TI_GERICHTE 50.2005.27 du 3 novembre 2006

IT: TI_GERICHTE 50.2005.27 del 3 novembre 2006

Regeste

Rinuncia all'espropriazione avviata in relazione alla posa di una barriera metallica sul bordo di una strada cantonale, con conseguente perdita di alcuni posteggi e di un accesso diretto alla strada per due fondi confinanti con essa. Natura e ammontare delle indennità dovute ai proprietari colpiti

Erwägungen

E. 7

Lespr il gravame dello Stato si avvera dunque fondato. 5. 5.1. Chiamato a statuire sulle pretese espropriative avanzate da due ristoratori in relazione alla chiusura della strada cantonale antistante i loro esercizi pubblici, anni addietro questo Tribunale ha avuto modo di annotare che l e strade sono notoriamente infrastrutture pubbliche, il cui uso comune è di regola libero, uguale e gratuito per tutti. In forza di queste prerogative, eventuali limitazioni dell'uso comune che ledono la libertà personale e quella di movimento in particolare devono essere provviste di una chiara base legale. Per quanto attiene segnatamente alla rete viaria, il suo uso è regolamentato dalla LCStr e dalle relative ordinanze di applicazione, fermo restando che giusta gli art. 3 LCStr e 82 ss. OSStr l'autorità cantonale può imporre le misure necessarie per rendere sicura, agevolare o disciplinare la circolazione, evitare il deterioramento della strada e soddisfare altre esigenze derivanti dalle condizioni locali (RDAT I-1994 N. 45). L'uso comune implica pure il diritto di accedere ai fondi adiacenti alla strada pubblica, con evidenti benefici per i proprietari serviti. Modificando una giurisprudenza decennale che riconosceva ai fronteggianti unicamente un vantaggio di mera natura fattuale (vedi tra le altre DTF 105 Ia 221, 101 Ia 190, 100 Ia 137, 100 Ib 199), nel 2000 il Tribunale federale - dando seguito alle critiche di numerosa dottrina - ha stabilito, in seno ad un considerando d'ordine, che il diritto di invocare la garanzia della proprietà non può essere negato a priori ai confinanti che si oppongono alla soppressione o alla limitazione dell'uso comune di una pubblica via, ma nel contempo ha lasciato aperto il quesito a sapere se la soppressione dell'accesso principale ad un fondo costituisce una restrizione della proprietà lesiva della Costituzione quando l'utilizzazione del fondo stesso rimane comunque assicurata grazie ad un passaggio sul retro (DTF 126 I 213). In una successiva sentenza, l'Alta Corte federale ha comunque precisato che il proprietario confinante con una strada non può invocare la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. per opporsi a regolamentazioni del traffico che non rendono impossibile, né pregiudicano in modo insostenibile l'utilizzo del suo fondo conforme alla destinazione dello stesso (DTF 131 I 12). Come in passato dunque, se la legge cantonale non dispone altrimenti, l'ente pubblico può limitare o sopprimere l'uso comune di una strada pubblica senza indennità a condizione che i proprietari dei fondi adiacenti possano continuare a sfruttarli secondo la loro destinazione e in modo economicamente razionale. Resta altresì

valida l'eccezione di un diritto al risarcimento fondato direttamente sulla Lespr nel caso in cui il proprietario di un fondo espropriato parzialmente, ovvero privato di una sua porzione di terreno, perde ogni accesso alla via pubblica proprio in conseguenza di questo evento (DTF 100 Ia 137, 95 I 305).

5.2. La legge ticinese non prevede alcuna norma volta ad astringere l'ente pubblico a risarcire il proprietario danneggiato dalla chiusura di una strada. Nel messaggio 4 maggio 1982 concernente il progetto di legge sulle strade (RVGC sessione autunnale 1982, vol. 4, p. 2479) il Consiglio di Stato aveva invero previsto un articolo di legge volto a garantire un'equa indennità al fronteggiante danneggiato gravemente dalla chiusura per lavori di una strada pubblica, salvo il caso di interventi dovuti a forza maggiore, come frane, valanghe e alluvioni. La Commissione speciale per l'esame della proposta di legge ha tuttavia deciso lo stralcio di questa garanzia, temendo lo scatenamento di una serie lunga e pesante di richieste d'indennità suscettibile di mettere seriamente in difficoltà gli enti pubblici. Il Parlamento cantonale ha infine accolto il disegno sottopostogli, approvando l'art. 46 nella formulazione riduttiva suggerita dalla Commissione. La sentenza emanata il 22 giugno 1993 dal Tribunale cantonale amministrativo (RDAT I-1994 N. 45) ha infine indotto il legislatore ad abrogare il cpv. 4 dell'art. 46 Lstr, eliminando ogni residuo, fuorviante accenno alla possibilità di ottenere un indennizzo in relazione alla chiusura di una strada pubblica (vedi messaggio 6 luglio 1994 concernente la modifica della LALPT, della Lstr e della LE, in RVGC sessione autunnale 1994, vol. 4, p. 1876 ss.; modifica di legge approvata il 6 febbraio 1995 ed entrata in vigore il 15 marzo successivo). A livello cantonale non esiste pertanto alcuna legge in senso materiale che permetta di tutelare le indennità che il Tribunale di espropriazione ha concesso ai resistenti.

5.3. Resta da esaminare se la situazione venutasi a creare in corrispondenza dei mapp. _____ e _____ di _____ violi la sfera della proprietà salvaguardata dall'art. 26 Cost. e, all'occorrenza, se il pregiudizio arrecato ai privati sia a tal punto grave da imporre il riconoscimento degli indennizzi stabiliti dal primo giudice. Una risposta negativa al primo quesito renderebbe superflua l'evasione del secondo, comportante inevitabilmente un'analisi della fattispecie dal profilo dell'espropriazione materiale. Nel caso concreto è evidente che la barriera laterale protettiva posata lungo via _____ ha privato i mapp. _____ e _____ di uno sbocco diretto sulla strada cantonale. L'intervento tuttavia non ha lasciato i fondi senza accesso, tant'è vero che l'uno è sempre stato raggiungibile da via _____ e l'altro da via _____. Per la verità, la striscia situata tra gli stabili e la strada non può più essere adoperata intensamente come posteggio, ma questo svantaggio non è di decisivo rilievo. A prescindere dal fatto che l'ampiezza e la conformazione dello spazio libero da costruzioni su entrambe le particelle dipende dal modo in cui i proprietari hanno scelto di sfruttare i loro fondi - entrambi largamente sovraedificati prima dell'entrata in vigore del PRP-QR 93, che pur avendo introdotto parametri altissimi (i.s. = 2.6; i.o. = 60%) non ha permesso di sanare la situazione del mapp. _____, caratterizzata da un i.o. addirittura superiore al 75% - la superficie disponibile, segnatamente quella adiacente a via _____, consente nondimeno a qualche vettura di parcheggiare parallelamente alla facciata N degli edifici. Il mapp. _____ dispone peraltro di otto stalli di posteggio autonomi disposti sul suo lato O (via _____) ed il mapp. _____ di un'autorimessa accessibile da E (via _____). Se ne deve dedurre, nel solco di quanto suggerito nella DTF 126 I 213, che l'intervento del Cantone non ha inciso su alcun aspetto costituzionalmente protetto della proprietà dei resistenti.

5.4. Quand'anche si volesse ammettere che il collocamento delle transenne sul margine di via _____ abbia provocato una restrizione alla garanzia della

proprietà, gli interessati non ne trarrebbero comunque alcun giovamento. Ai sensi della vigente giurisprudenza vi è espropriazione materiale quando l'uso attuale o il prevedibile uso futuro di una cosa è vietato o limitato in modo particolarmente grave, così che il proprietario è privato di una delle facoltà essenziali derivanti dal diritto di proprietà; una limitazione di minor importanza può ugualmente costituire espropriazione materiale, se essa colpisce uno solo o un numero limitato di proprietari in modo tale che - fosse negato loro l'indennizzo - essi dovrebbero sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso (Sonderopfer) e tale da violare il principio d'uguaglianza (vedi da ultimo DTF 131 II 151 e giurisprudenza ivi richiamata). Orbene, nel caso di specie il verificarsi di un caso di espropriazione materiale è da escludere sostanzialmente per le stesse ragioni evidenziate al considerando precedente. In effetti, malgrado la maniera infelice con cui sono stati edificati i mapp. _____ e _____, la posa della barriera su via _____ ha lasciato intatta la possibilità di usare entrambi i fondi in modo economicamente ragionevole e nel complesso non ne ha compromesso l'uso in misura tale da privare i proprietari di una delle facoltà discendenti dal loro diritto di proprietà; li ha tutt'al più limitati nell'esercizio di detto diritto, ma non con una incidenza idonea a far insorgere un'espropriazione materiale o a creare una flagrante disparità di trattamento, suscettibili in quanto tali di imporre la concessione di un risarcimento.

5.5. Le barriere sono state volutamente collocate per impedire l'accesso alla cantonale, in modo da garantire la fluidità del traffico ed evitare pregiudizievoli rallentamenti all'interno della rotonda (cfr. relazione tecnica allegata ai progetti definitivi concernenti la sistemazione di _____ a _____, raccordo rotonda-via _____, p. 3). In quanto dettato da mere ragioni di sicurezza, l'intervento potrebbe anche assumere le connotazioni di un provvedimento di polizia, che non permetterebbe comunque di legittimare le indennità espropriative accordate ai resistenti (vedi Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, N. 1486 ss.).

6. Sulla scorta di quanto precede, i ricorsi andrebbero accolti con il conseguente annullamento integrale dei giudizi impugnati ed il rinvio delle cause al Tribunale di espropriazione affinché determini l'indennità effettivamente dovuta ai resistenti in applicazione dell'art. 7 cpv. 3 Lespr. Ragioni di economia processuale inducono tuttavia questo Tribunale a soprassedere alla retrocessione degli atti all'istanza inferiore e a tutelare il dispositivo che riconosce ad ogni resistente un'indennità di ripetibili di fr. 2'500.-, cifra che li ripaga ampiamente delle spese cagionate dalla procedura prima della rinuncia all'esproprio operata dallo Stato. La tassa di giustizia di questa sede è posta a carico dei resistenti secondo soccombenza (art. 28 PAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr). Per questi motivi, visti gli art. 26 Cost.; 7, 50, 70 Lespr.; 18, 28, 43, 46 e 51PAmm, dichiara e pronuncia:

1. I ricorsi sono parzialmente accolti. §. Di conseguenza i dispositivi 1 e 2 delle decisioni 30 settembre 2005 (inc. no. 10.2004.134-1 e 134-2) del Tribunale di espropriazione sono annullati.

2. La tassa di giustizia è posta a carico dei resistenti _____ e _____ nella misura di fr. 1'000.- ciascuno, con vincolo di solidarietà per i proprietari del mapp. _____ RFD di _____.

3. Intimazione a: terzi implicati

1. CO 1 1 patrocinata da: PA 1 2. CO 2 Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente
Il segretario